

CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

DELIBERAZIONE 27 marzo 1996

Disciplinare tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale.

(GU n.283 del 4-12-1997)

IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante "tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'", come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 188/1990 che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di approvare il disciplinare tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale;

Delibera:

Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale, di cui nella premessa, e' approvato nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

Roma, 27 marzo 1996

Il presidente
Mengozi

Il segretario
Scamardi'

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE

1 - Diritto alla denominazione.

1. La denominazione d'origine "Ceramica artistica e tradizionale", in base alla legge 9 luglio 1990, n. 188, come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'" e' riservata ai ceramisti iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 3 della legge medesima.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

2 - Materie prime e fasi produttive.

1. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art. 2, comma 3, della legge n. 188/1990 (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprieta' chimicofisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformita' alle norme UNI.

2. Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

3 - Criteri di valutazione della produzione ceramica artistico tradizionale.

1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuita', non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva,

tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

4 - Prodotti innovativi.

1. Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.

5 - Disciplinare di zona.

1. I disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinaretipo.